



## STATUTO

**Art 1** - E' costituita con sede in Bologna, in via Massarenti n.11, presso il Reparto di Oncoematologia della Clinica Pediatrica dell'Università degli Studi di Bologna, l'Associazione: **A.G.E.O.P RICERCA ONLUS**

### SCOPO-OGGETTO

**Art 2** - Tale Associazione non ha scopi di lucro, è costituita esclusivamente per fini di solidarietà ed ha come finalità:

- 1) promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura nei pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncoematologica;
- 2) promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori, medico di famiglia, medico del centro di Oncoematologia Pediatrica;
- 3) promuovere l'informazione relativa alla patologia pediatrica oncoematologica;
- 4) stimolare, promuovere e finanziare la ricerca scientifica nel campo dell'oncoematologia pediatrica;
- 5) promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni Oncologiche Pediatriche Nazionali ed Estere;
- 6) favorire la conoscenza della Rete Nazionale delle strutture pediatriche di assistenza ai pazienti affetti da malattia oncoematologica;
- 7) stimolare gli Enti all'istituzione di strutture ambulatoriali e di degenza per una corretta assistenza ai pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncoematologica;
- 8) far partecipare in concreto gli Enti Pubblici e Privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncoematologica.

Per il perseguitamento delle proprie finalità l'Associazione può svolgere alcune delle attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 25/5/1995.

### PATRIMONIO SOCIALE

**Art 3** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale e da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- A) dalle rendite del patrimonio;
- B) dai contributi e dalle sovvenzioni di persone fisiche, di Enti Pubblici o Privati, di Persone Giuridiche;
- C) dalle quote sociali annue versate dai soci e dalle quote dei soci vitalizi;
- D) dai proventi derivanti dall'attività dell'Associazione, fermo il carattere marginale che devono avere eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive.

### ORGANI

**Art 4** - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato Tecnico Scientifico

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

### SOCI

**Art 5** - L'Associazione è costituita da soci ordinari, soci vitalizi, soci sostenitori e soci onorari.

**Art 6** - Soci ordinari sono le persone fisiche maggiorenni che fanno domanda di ammissione all'Associazione, impegnandosi personalmente e gratuitamente a perseguitire gli scopi di cui all'art.2 in conformità di quanto stabilito dal presente Statuto.

Oltre a quanto sopra il socio ordinario deve versare la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota è personale, inedibile e intrasmettibile a causa di morte.

**Art 7** - Sono soci vitalizi coloro che versano una tantum la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

**Art 8** - Sono soci sostenitori coloro che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per tale categoria.

**Art 9** - Sono soci onorari le persone che hanno contribuito, a giudizio del Consiglio Direttivo, in maniera significativa al perseguitamento degli scopi dell'Associazione.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale. **Art 10** - La domanda di ammissione alla Associazione, indicando la qualifica che si intende assumere e le eventuali mansioni che si intende svolgere nella Associazione, deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale è competente a decidere, in via esclusiva e in relazione ai requisiti del richiedente, sulla accettazione o sulla reiezione della domanda stessa, con obbligo di motivare l'eventuale rifiuto di ammissione.

La perdita della qualifica di socio è decretata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.15 lettera 'd', in caso di comportamenti lesivi

dell'immagine dell'Associazione o di inosservanza delle norme del presente statuto ivi compreso il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

In ogni caso il Consiglio è tenuto a contestare preventivamente e privatamente il fatto ascritto all'interessato.

In ogni caso il socio che cessa di far parte dell'associazione non ha diritto di richiedere la restituzione della quota versata né di pretendere alcunché sul patrimonio dell'Associazione.

## ASSEMBLEA

**Art 11-** L'Assemblea è composta dai soci in regola col versamento delle quote sociali e verrà convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione morale e finanziaria e del bilancio entro il 30 giugno, e negli altri casi previsti dall'art.20 del Codice Civile.

Ogni socio può rappresentare un solo altro socio a mezzo di delega scritta.

L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul notiziario dell'Associazione, da spedirsi almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso potrà contenere anche la data per la seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo ed in assenza di questi dal consigliere più anziano di età. L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissentienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano con la sola esclusione della votazione relativa alla nomina delle cariche sociali, che dovrà essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti. Quanto sopra è valido anche qualora siano in discussione modifiche allo Statuto.

**Art 12 -** I compiti dell'Assemblea sono:

-in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazione del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio Sindacale;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Sindacale.

- in sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Sindacale.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art 13 -** Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea dei soci, e dura in carica tre esercizi; esso è rieleggibile. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statuario.

Essi durano in carica sino alla prima assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la straordinaria amministrazione nei limiti consentiti dalla legge, nonché quelli per gli atti di ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina nel proprio seno del Presidente e di un Vice Presidente.

**Art 14 -** Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

**Art 15 -** Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed in particolare ha i compiti di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea; c) di dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, da uno o più Consiglieri, dal Collegio Sindacale e dal Comitato Tecnico Scientifico; d) delibera in ordine alla ammissione ed esclusione dei soci ed all'ammontare delle quote sociali;
- e) nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico.

**Art 16 -** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o ne venga richiesto da almeno due Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale ed in ogni caso almeno una volta ogni due mesi. La convocazione dovrà essere fatta a mezzo di lettera raccomandata o telefax da inviare a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima della data di adunanza e dovrà contenere, oltre che l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengono almeno la metà più uno dei membri.

Esso delibera a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità di voti si avrà per approvata la proposta che abbia raccolto l'adesione del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente se presenti.

Qualora un consigliere non intervenga ad almeno due riunioni consecutive senza giustificazione, potrà, su proposta del Consiglio

Direttivo, essere sostituito nella prima Assemblea dei soci.

**Art 17** - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in apposito libro verbale a cura di un Segretario nominato dal Consiglio anche all'infuori dei membri del Consiglio stesso.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **PRESIDENTE ONORARIO**

**Art 18** - L'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo può altresì nominare un Presidente Onorario, privo di poteri di rappresentanza e di amministrazione della Società, il quale durerà in carica tre esercizi e sarà rieleggibile, e dovrà essere scelto al di fuori dei componenti l'Organo Amministrativo.

Il Presidente Onorario ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Può altresì sensibilizzare e stimolare il Consiglio Direttivo verso le iniziative che ritiene confacenti ai fini dell'Associazione.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

**Art 19** - Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione tra Dottori Commercialisti, Ragionieri, Avvocati e Notai od iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno dei membri del Collegio, subentrerà il supplente più anziano.

Il Collegio Sindacale nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente e con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta ogni tre mesi oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Il Collegio Sindacale deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Il Collegio Sindacale sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dalla Legge e dal presente Statuto.

Ai sindaci spetta, nelle forme e nei limiti previsti dal codice civile per le Società per azioni, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

#### **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

**Art 20** - Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di 3 a 9 membri nominati dal Consiglio Direttivo; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo e potrà essere da questo revocato.

#### **ANNO FINANZIARIO ED ESTINZIONE DELL'ENTE**

**Art 21** - L'anno finanziario inizia il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**Art 22** - In caso di estinzione dell'Ente i beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti a favore di analoghe organizzazioni di volontariato.

#### **CLAUSOLA ARBITRALE**

**Art 23** - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra Amministratori, tra i predetti e tra i predetti e l'Associazione in dipendenza del presente Statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa disciplina ingeribile, saranno decise da un Collegio dispari di arbitri, nominati uno da ciascuna parte in causa ed il restante od i restanti dagli arbitri così nominati, sì da rendere dispari la composizione del Collegio. Ciascuna delle parti dovrà nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla istanza della parte. In caso di inerzia, provvede il Direttore delle Cliniche Pediatriche dell'Università di Bologna entro trenta giorni dalla istanza della parte più diligente, così come provvede in caso di mancato accordo sulla nomina dei restanti arbitri. Il Collegio Arbitrale dovrà iniziare la sua attività entro quindici giorni dalla sua costituzione. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore ed in modo irruale e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

I deliberati del Collegio Arbitrale, anche se non depositati, sono impegnativi nell'ambito sociale ed inappellabili, salvo diverse norme di legge.

**Art 24** - Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

---

**A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS**

via Massarenti 11 - 40138 Bologna - Codice Fiscale 91025270371 - Tel. 051/399621 - Fax 051/309650

Azienda Ospedaliero Universitaria - Policlinico S. Orsola Malpighi Oncologia ed Ematologia Pediatrica "Lalla Seragnoli" - [www.ageop.org](http://www.ageop.org)  
[ageoped@aosp.bo.it](mailto:ageoped@aosp.bo.it) - c.c. postale 14704407 - Aderente alla Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica